



UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 5 del 30/07/2024

OGGETTO:

***CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DI RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA SCOLASTICA
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO 2024***

**IL PRESIDENTE
Guido BONINO**

PREMESSO:

- che l'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali e che, tale contratto, agli artt.16 17 18 e 19, prevede l'istituzione delle Elevate Qualificazioni;
- che con Deliberazione di Giunta n. 68 del 22/06/2023 è stato istituito il “*Regolamento sulla istituzione, nomina, e revoca dei titolari di Elevata Qualificazione*”, in base ai criteri confrontati con le OOSS e le RSU e ai sensi dell'art. 16 e seguenti del CCNL 16.11.2022;
- che con Deliberazione di Giunta n. 69 del 22/06/2023 ad oggetto “*METODOLOGIA DI GRADUAZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI E PESATURA DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI CHE PRESTANO SERVIZIO NELL'ENTE.*” è stata approvata la metodologia proposta dal Nucleo di Valutazione, che prevede la graduazione delle posizioni di responsabilità a cui è attribuito un valore in termini di punteggio assegnato e conseguentemente di determinazione della retribuzione di posizione;
- che la Giunta Unionale con Deliberazione n. 47 del 20/05/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “*MODIFICA ALLA VIGENTE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE - APPROVAZIONE.*”, ha approvato:
 - la nuova struttura organizzativa attraverso un nuovo organigramma adeguato alle esigenze operative e funzionali dell'Ente e tra questi l'Area Finanziaria;
 - la pesatura da parte del Nucleo di Valutazione effettuata con VERBALE N.3/2024 delle E.Q. incaricate, mediante la metodologia vigente;

RILEVATO che questa Unione Montana ha attivato dal 2018 la funzione di Edilizia scolastica ed organizzazione

e gestione dei servizi scolastici per i comuni che l'hanno delegata ed in particolare per il Comune di Corio che ha distaccato, in percentuale, il proprio personale;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 11 del 18/01/2024, con cui, a seguito comunicazione del Comune di Corio, Prot. n. 419 del 17/01/2024, si è preso atto della proroga del distacco di personale da parte del Comune di Corio per l'anno 2024;
- Decreto del Presidente n. 56 del 19/01/2024;

VISTO l'art. 2 del "Regolamento sulla Istituzione, Nomina, Revoca e dei titolari di Elevata Qualificazione" il quale prevede che "L'individuazione dei dipendenti ai quali assegnare l'incarico di Elevata Qualificazione è effettuata dal Presidente con atto motivato e verificato il possesso dei seguenti requisiti:

- a) *esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto dell'incarico, valutando l'ambito di autonomia ed il livello di responsabilità effettivamente raggiunti ed assicurati dal dipendente;*
- b) *adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente rispetto alle conoscenze richieste per la posizione da ricoprire;*
- c) *attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire."*

RITENUTO di conferire a far data dal 30/07/2024 l'incarico di Elevata Qualificazione per l'Area Edilizia Scolastica - Servizio edilizia scolastica e trasporto scolastico al Geom. Antonio NICOLINTI, Area Funzionari ex Cat. D, dipendente in possesso dei requisiti prescritti;

CONSIDERATO che "la durata degli incarichi di Elevata Qualificazione non può essere superiore a tre anni e comunque corrispondente a quella dell'incarico del Presidente. Nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione dell'incarico del Presidente e le nuove nomine, continua a svolgere le funzioni in regime di "prorogatio" per un massimo di 120 giorni".

RITENUTO di attribuire al Geom. Antonio NICOLINTI le responsabilità organizzative dell'ente per il servizio di competenza di cui all'art. 16 comma 1 lett. A del CCNL 16.11.2022 e all'art. 1 del "Regolamento sulla Istituzione, Nomina, Revoca e dei titolari di Elevata Qualificazione", a norma degli articoli 109, comma 2 e art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000, nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto Unionale e dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PRECISATO che l'indennità per la retribuzione di posizione, oltre alla retribuzione di risultato, come contrattualmente previsto, è definita dalla Giunta Unionale;

VISTE le determinazioni dei valori economici delle retribuzioni di posizione e di risultato attribuibili, fino a nuove determinazioni, al Responsabile dell'Area Finanziaria stabilite con Deliberazione di Giunta n. 47 del 20/05/2024:

Settore/ Area	Denominazione	Retribuzion e Posizione	Retribuzione Di Risultato
6	Area Edilizia Scolastica (Servizio di Edilizia Scolastica e Trasporto scolastico - Servizio di Organizzazione e Gestione dei servizi scolastici)	€ 6.000,00	15%

DATO ATTO che fino a quando la funzione sarà esercitata solo per il comune di Corio nessuna retribuzione di posizione e di risultato verrà attribuita alla EQ incaricata.

VISTI:

- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- il vigente Statuto Unionale;

- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- Il vigente Regolamento sulla istituzione, nomina, e revoca dei titolari di Elevata Qualificazione;
- i vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali;

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di conferire a far data dal 30/07/2024 e fino al 31/12/2024 l'incarico di **Elevata Qualificazione del Servizio Edilizia Scolastica e Trasporto Scolastico** al Geom. Antonio NICOLINTI – Area Funzionari e Elevate Qualificazioni – ex Categoria D, esposizione economica D4, dipendente del Comune di Corio a tempo pieno e indeterminato e distaccato al 10% presso questa Unione per la gestione della funzione di Edilizia Scolastica e Trasporto Scolastico, per i motivi, con le competenze e alle condizioni in premessa specificate ai sensi dell'art. 16 comma 1 del CCNL 16.11.2022.
3. Di stabilire che al dipendente incaricato sono attribuite, a norma dell'art. 109, comma 2 del D.lgs n. 267/2000, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D.lgs 267/2000, nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto Unionale, dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, dall'art. 16 comma 1 lett. A del CCNL 16.11.2022 e dall'art. 1 del "*Regolamento sulla Istituzione, Nomina, Revoca e dei titolari di Elevata Qualificazione*", per il servizio di competenza.
4. Di dare atto che fino a quando la funzione sarà esercitata solo per il comune di Corio nessuna retribuzione di posizione e di risultato verrà attribuita alla EQ incaricata.
5. Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio digitale dell'ente e, in elenco, nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione di primo livello "provvedimenti" - sottosezione di secondo livello "provvedimenti dirigenti" e nella sezione medesima, sottosezione di primo livello - personale -, sottosezione di secondo livello - Elevate Qualificazioni;
6. Di dare atto che l'incarico oggetto del presente decreto può essere revocato:
 - a. a seguito di riorganizzazione dei Settori;
 - b. a seguito di valutazione negativa;
 - c. in caso di comportamenti omissivi o pregiudizievoli reiterati sui programmi e sugli obiettivi concordati, con gli strumenti di programmazione dell'Ente;
 - d. in caso di grave violazione del Codice Disciplinare.
7. Di rilevare che il presente provvedimento dovrà essere oggetto di revisione nel caso in cui subentrassero ulteriori comuni nella gestione del Servizio di cui trattasi per evidenti sopraggiunti eccessivi carichi di lavoro per la EQ incaricata.
8. Di rilevare che in caso di assenza continuativa e non programmata, effettuata a qualsiasi titolo per un periodo continuativo superiore a 60 giorni, l'incarico può essere sospeso in relazione all'impossibilità di esercitare le funzioni di coordinamento tipiche dell'incarico, fatta eccezione per situazioni specificatamente previste nelle leggi dello Stato.

Ceres, 30/07/2024

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
Guido BONINO